



# Allegato 2) alla Determina n. DPD018/571 del 25/10/2018

# **REGIONE ABRUZZO**

## **GIUNTA REGIONALE**

ATTUAZIONE DEL **"COMMON UNDERSTANDING"** SOTTOSCRITTO DALLA PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI — DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE CON LA COMMISSIONE EUROPEA PER RAFFORZARE

GLI ASSETTI ISTITUZIONALI AI FINI DI UN PIÙ EFFICACE CONTROLLO

DEGLI AIUTI DI STATO IN ITALIA

# « SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA EX ANTE SULLA PRESENZA DI AIUTI DI STATO »

(Allegato B)

Anno 2018

#### - Nozione di aiuto di Stato e deroghe'

L'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) è composto di tre commi. Il 1° contiene la nozione di aíuto di Stato "incompatibile". Il 2° prevede delle deroghe de iure alla incompatibilità; il 3° prevede delle ipotesi secondo le quali la Commissione Europea può discrezionalmente dichiarare compatibile l'aiuto.

L'articolo 108 TFUE riprende letteralmente, con i dovuti aggiustamenti, l'art. 88 del TCE. La disposizione introduce norme procedurali per l'applicazione dell'art. 107 TFUE, istituendo un meccanismo di controllo sugli aiuti di Stato affidato alla Commissione ed in casi eccezionali al Consiglio.

#### Sezione 2 Aiuti concessi dagli Stati

#### Articolo 107

(ex articolo 87 del TCE)

- 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- 2. Sono compatibili con il mercato interno:
  - a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
  - b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
  - c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.
- 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
  - a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
  - b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
  - c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse:
  - d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
  - e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

#### Articolo 108

(ex articolo 87 del TCE)

- 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
- 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riquardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

- 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
- 4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

#### SCHEDA DI CONTROLLO - A

per l'esonero dalla verifica ex ante della compresenza degli elementi costitutivi di un aiuto di Stato

### Informazioni generali

Amministrazione coinvolta: REGIONE ABRUZZO				
(per amministrazione competente dovrà essere indicata: Regione Abruzzo - Giunta regionale)				
Dipartimento regionale competente : POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA				
Servizio proponente: DPD018 - SERVIZIO SVILUPPO DELLA COMPETITIVITÀ E FONDO DI SOLIDARIETÀ				
Tipologia dell'atto:				
proposta di legge regionale,				
proposta di regolamento regionale,				
proposta di atto presidenziale				
proposta di deliberazione di Giunta regionale (con o senza Avviso o Bando)				
proposta di determinazione direttoriale (con o senza Avviso o Bando)				
X proposta di determinazione dirigenziale (con o senza Avviso o Bando)				
Altro (specificare)				
Descrizione sintetica dell'intervento: Pubblicazione avviso SM 16.2 operazione "16.2.1" Soctogno ai				

**Descrizione sintetica dell'intervento:** Pubblicazione avviso SM 16.2, operazione "16.2.1 - Sostegno ai progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche processi e tecnologie" – Anno 2018

Indicare (se possibile):

**Finalità:** Attuazione 2° Fase dei PIF attraverso la selezione dei progetti della S.M. 16.2.1 finalizzati a promuovere l'innovazione gestionale, di processo e di prodotto, l'adozione di nuove tecnologie o di pratiche migliorative per accrescere la redditività e la competitività del sistema agroalimentare regionale, nonché ad incrementare la sostenibilità ambientale delle produzioni agricole, alimentari e forestali.

**Obiettivo principale:** Realizzare attività di cooperazione tra più soggetti della filiera, finalizzate all'attivazione di interventi che determinino evidenti ricadute positive sulle aziende produttrici, mediante l'innovazione di processo, prodotto, organizzativa

Durata: Mesi 24 dalla concessione dei benefici

Stanziamento complessivo: Euro 1.600.000,00

Stanziamento annuale:

Ammontare stimato per ogni beneficiario: massimo € 200.000,00 per l'intero periodo

Non si pr	roced	le alla compilazione della scheda di controllo B perché: (segnare con una X l'opzione prescelta)
•	ese al s	nministrazione regionale non è l'amministrazione responsabile della concessione dell'aiuto (ad mpio perché l'amministrazione si limita a trasferire risorse ad un soggetto terzo (esterno o interno istema regionale) che è l'effettivo responsabile dell'attuazione della misura, e al quale si rinvia per alutazione di competenza sugli aiuti di Stato);
0	per	to non contiene gli elementi di dettaglio che consentono di effettuare una valutazione compiuta i profili inerenti gli aiuti di Stato, pertanto, si rinvia la compilazione della scheda al momento 'adozione di un atto successivo d'attuazione (ad es: approvazione Linee d'Indirizzo POR FESR e PO);
×	la pre	pposta di atto non assume rilievo, per la verifica <i>ex ante</i> sugli aiuti di Stato, in quanto:
		contiene modifiche ad una misura di aiuto già esistente avente numero SA e tali modifiche assumono carattere puramente formale e amministrativo, che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto esistente;
		dà attuazione, (o apporta modifiche che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto) a provvedimenti per i quali la scheda per il controllo ex ante è stata già compilata in data (specificare estremi del provvedimento già adottato);
		dà attuazione a norme o provvedimenti sui quali una autorità statale competente ha già espresso una propria valutazione di non sussistenza di aiuti di Stato (indicare gli estremi delle fonti statali che contengono tale valutazione negativa);
iñ	cor	dà attuazione a norme o provvedimenti che sono stati qualificati dalla Commissione europea ne non configuranti aiuti di Stato - riferimento PSR 2014/2020 CCI 2014 T06RDRP001 approvato decisione C(2015 7994 del 13/11/2015 e decisione C(2016) 7288 del 09/11/2016, in quanto atrante nel capo di applicazione dell'art. 42 TFUE;
O	con	riferimento al <b>finanziamento pubblico contenuto</b> nella proposta di atto:
7		i soggetti che traggono un vantaggio economico, diretto o indiretto dall'intervento, non sono un'impresa, ai sensi della normativa europea in materia di concorrenza, perché non svolgono attività economica in quanto non offrono beni o servizi in un contesto di mercato;
		l'attività svolta dal beneficiario, secondo le modalità organizzative definite a livello statale, non rientra in un mercato e non vi sono altri operatori economici che possono o che sono disposti ad offrire il medesimo servizio;
		la partecipazione pubblica al capitale di un'impresa, anche di maggioranza, dà luogo solo all'esercizio di diritti connessi alla qualità di azionista;
		perché gli <b>enti finanziati agiscono in veste di autorità pubblica</b> esercitando i c.d. <b>poteri d'imperio</b> ;
		l'attività finanziata rientra nelle funzioni essenziali dell'autorità pubblica (o è ad esse connessa per la sua natura, per il suo oggetto e per le norme cui essa è soggetta) o qualora l'attività economica è comunque indissociabile da tali funzioni essenziali;
		(nel campo della RSI), l'attività economica svolta dal soggetto da finanziare è puramente accessoria rispetto a quella non economica, e pur assorbendo gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso), la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'entità (ripartizione comprovabile mediante l'esame dei rendiconti finanziari annui del soggetto beneficiario).
		(nel campo della Cultura) l'attività economica svolta dal soggetto da finanziare è esclusa dal campo di applicazione della normativa europea ai sensi della recente Comunicazione (2016/C

	262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato	(par. 2.6 e punti 196 e 197);
	l Altro: (a mero titolo di esempio si cita	ano):
	tra Stati membri, per le tipologie d	e alla concorrenza o che non hanno impatto sugli scambi i finanziamento di cui al paragrafo 6.2 - punti 196 e 197 e unicazione (2016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato;
	nel rispetto del Criterio dell'operat	antaggio economico (diretto ed indiretto) perché concesse ore in un economia di mercato (c.d. MEO Test) paragrafo 016/C 262/01) sulla nozione d'aiuto di Stato.
esclusione mpetente l	e dalla verifica <i>ex ante</i> sulla sussistenz Promozione delle Filiere per l'adozione RICHIESTO il supporto al <i>Distinct Bod</i> y orto è stato richiesto per la compilazi	A, nonché per le considerazioni che hanno condot a di ogni ipotesi di aiuti di Stato, si precisa che il Serviz e dell'atto di cui alla proposta in esame: v con nota del
	N HA RICHIESTO il supporto al Distinc	t Body.
ogo e data:	: Pescara 25/10/2018	
		-th
v		
	irigente del Servizio proponente Dott. ssa Elvira Di Vitantonio)	
-	& Woto was wis	Il Direttore del Dipartimento proponente (Dott. Antonio Di Paolo)
		assente.

